



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22/06/2026 (punto N 47)

Delibera

N 785

del 22/06/2026

Proponente

EUGENIO GIANI

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile Marco FERRETTI

Direttore Roberto SCALACCI

Oggetto:

Richiesta a Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ai sensi dell'art. 9 bis, comma 2 del D.L. 25/2026, della declaratoria di riconoscimento di evento assimilabile a calamità naturale dell'epizoozia inerente la diffusione della batteriosi "Lattococcosi" negli impianti di acquacoltura/maricoltura della Regione Toscana, verificatasi nel corso del 2024 e del 2025

Presenti

Eugenio GIANI

Bintou Mia DIOP

David BARONTINI

Alberto LENZI

Cristina MANETTI

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Assenti

Filippo BONI

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 70 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977, relativo alle funzioni trasferite dallo Stato alle Regioni in materia di calamità naturali ed avversità atmosferiche;

Visti il Decreto Legislativo n. 102 del 29 marzo 2004 “Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38”;

Visto in particolare l'art.1, comma 1 dove si estende il campo di applicazione del decreto legislativo al settore della pesca e dell'acquacoltura;

Vista la nota del 24 luglio 2024 con la quale l'Azienda USL Toscana Nord Ovest segnala la presenza di epidemia da batteriosi “*Lattococcus garvieae*” in spigole e orate di allevamento nell'area del Golfo di Follonica con conseguente ingente perdita di prodotto nelle imprese che operano nell'area interessata;

Considerato che con la nota di cui al punto precedente viene trasmessa una relazione, redatta dalla stessa ASL in collaborazione con il Laboratorio Regionale di Ittiopatologia dell'IZS Lazio e Toscana, nella quale oltre a evidenziare la situazione critica in relazione alle perdite di prodotto registrate, si propongono interventi per fronteggiare la diffusione della batteriosi quali la costituzione di tavoli tecnici periodici, l'individuazione di misure di biosicurezza, la predisposizione di piani vaccinali e il monitoraggio sanitario;

Vista la nota del 6 agosto 2024 con la quale il Ministero della Salute, a seguito di ricevimento da parte della Regione Toscana della segnalazione relativa alla presenza della suddetta batteriosi, considerata la situazione epidemiologica in atto, chiede alle Regioni e alle Province autonome, di allertare le Autorità competenti locali di quanto venutosi a determinare non solo per informare in merito gli operatori degli stabilimenti di acquacoltura, ma anche ai fini della valutazione di programma di monitoraggio volto all'adozione da parte degli stessi operatori di un programma di vaccinazione;

Viste le note del 25 febbraio, del 19 maggio e del 23 luglio 2025 con la quale l'Associazione Piscicoltori Italiana, evidenziando i danni da Lattococcosi subiti dalle imprese ittiche toscane operanti in particolare nei due poli produttivi di Follonica e dell'area costiera di Orbetello-Ansedonia, quantificabili per il 2024 in misura superiore ai 12.500.000,00 € nonché il prosieguo della diffusione della batteriosi nell'anno 2025, evidenzia l'esigenza di attivare le necessarie misure volte a fronteggiare l'emergenza dovuta alla diffusione dell'epidemia descritta ai punti precedenti;

Visto il Regolamento (UE) n. 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Visto in particolare l'articolo 51 del suddetto Regolamento “Aiuti destinati a ovviare ai danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali”;

Considerato che il Dlgs 102/2004 “all'articolo 1 “Finalità” prevede quanto segue “Ai fini del presente decreto legislativo sono considerate calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, eventi eccezionali, eventi di portata catastrofica, (eventi di diffusione eccezionale di specie aliene invasive,) epizoozie, organismi nocivi ai vegetali, animali protetti quelli previsti

dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, nonché le avverse condizioni atmosferiche previste dagli orientamenti comunitari”;

Considerato che l'art. 51 del Regolamento UE n.2473/2022 prevede che gli aiuti destinati a ovviare ai danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3 del TFUE, se l'autorità competente dello Stato membro interessato ha riconosciuto formalmente la natura dell'evento come evento climatico avverso assimilabile a calamità naturale e se esiste un nesso causale diretto tra l'evento climatico avverso assimilabile a calamità naturale e il danno subito dall'impresa;

Considerato che, dall'esame delle note soprarichiamate, da pareri tecnici rilasciati da esperti in materia, anche sulla base di pubblicazioni internazionali, agli atti del Settore competente in materia di pesca, si rileva la correlazione dell'insorgenza, proliferazione e persistenza della batteriosi negli allevamenti di spigole e orate con le condizioni meteoclimatiche e in particolare con l'innalzamento costante della temperatura dell'acqua;

Ritenuto pertanto necessario richiedere al Governo nazionale di riconoscere formalmente che la moria dei pesci derivante dalla diffusione della Lattococcosi è assimilabile a una calamità naturale in quanto strettamente correlata all'anomalo e persistente aumento della temperatura delle acque di allevamento, così come previsto dall'articolo 1, comma 2 del Dlgs 102/2004;

Considerato che al comma 1, dell'articolo 5 del Dlgs. 102/2004 si stabilisce che “Possono beneficiare degli interventi del presente articolo, le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 6, che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile”;

Considerato altresì che il comma 1 bis del richiamato articolo 5 prevede che “Possono altresì beneficiare degli interventi del presente articolo le imprese e i consorzi di acquacoltura e della pesca”;

Considerato che, tenendo conto di quanto comunicato dall'Associazione Piscicoltori Italiana (API) con note protocollo API n. 003 del 12/02/2025 e 0020 del 19 maggio 2025:

- il dato stimato della mortalità determinata nel 2024 da Lattococcosi è di 1.925 tonnellate di spigole ed orate per una perdita economica diretta pari a 11.134.000,00 €,
- per lo smaltimento dei pesci morti in allevamento si è determinato un costo indiretto di oltre 670.000,00 a cui andrebbero sommati costi di manodopera straordinari, non agevolmente quantificabili e quindi non conteggiati, dovuti alle difficoltà di raccolta dei pesci morti soprattutto in mare aperto,
- ulteriore costo indiretto è connesso all'utilizzo di mangime medicato con un costo aggiuntivo per un importo stimato di 750.000,00 €,
- dalla somma dei costi diretti ed indiretti quantificabili sostenuti nell'anno 2024 si deduce che l'impatto economico della lattococcosi per le imprese toscane di maricoltura nel complesso ha superato 12.500.000,00 €;
- sulla base dei dati raccolti tra le imprese associate, nel primo quadrimestre del 2025 nei due poli produttivi della maricoltura toscana: Golfo di Follonica ed area costiera di Orbetello-Ansedonia lo stato emergenziale si è protratto lo stato emergenziale dovuto alla diffusione della patologia;

Vista la nota regionale prot. N.435944 dell'8 giugno 2026 con la quale il Settore regionale competente in materia di pesca e di acquacoltura chiede all'Associazione Piscicoltori Italiani di

fornire dati aggiornati in relazione alla produzione di spigole e orate e al danno verificatosi a carico delle imprese regionali a seguito della diffusione della Lattococcosi;

Vista la comunicazione pervenuta via mail con la quale l'Associazione Piscicoltori Italiani fornisce i dati richiesti in relazione ai danni da lattococcosi a carico delle imprese di acquacoltura ripartiti per area territoriale aggregata per Provincia e con l'indicazione dei Comuni interessati e distinti tra danni diretti rappresentati dalla perdita di produzione in termini di quantità e di PLV e danni indiretti rappresentati da costi per smaltimento carcasse e per acquisto di farmaci medicati;

Considerato che sulla base dei dati acquisiti il danno complessivo si attesta sull'importo di euro 39.636.219,08 ripartito per Provincia come di seguito indicato: Grosseto euro 11.586.231,08, Livorno euro 28.049.988,00;

Ritenuto necessario intervenire in favore delle imprese acquicole toscane operanti con impianti di maricoltura e con impianti a terra ricadenti nelle aree territoriali sopraindicate allo scopo di compensare le perdite di reddito dovute alle morie di prodotto verificatesi a seguito della diffusione della Lattococcosi;

Visto il Decreto Legge 27 febbraio 2026, n. 25 "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile";

Considerato che la Legge 59/2026 di conversione in legge, del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, introduce il seguente art. 9-bis che:

- al comma 1 riporta "(Interventi per la ripresa dell'attività produttiva delle imprese agricole e ittiche). — 1. Le regioni sono autorizzate a destinare le risorse residue, risultanti dai precedenti riparti delle dotazioni di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nei limiti delle attuali disponibilità, vincolate nel risultato di amministrazione, per finanziare misure a favore delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché delle imprese e dei consorzi della pesca e dell'acquacoltura, che hanno subito danni alla produzione a causa di calamità naturali e di eventi assimilabili ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004";

- al comma 2 riporta "Le regioni possono deliberare o integrare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Si applica l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Le imprese e i consorzi di cui al comma 1 del presente articolo possono accedere agli interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva, di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004, in deroga al comma 4 e con esclusione di quanto previsto dal comma 2, lettera d), del medesimo articolo 5";

A voti unanimi

DELIBERA

1. di chiedere al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ai sensi dell'art. 9 bis, comma 2 del D.L. 25/2026, la declaratoria di riconoscimento di evento assimilabile a calamità naturale dell'epizoozia inerente la diffusione della batteriosi

“Lattococcosi” negli impianti di acquacoltura/maricoltura della Regione Toscana, verificatasi nel corso del 2024 e del 2025 provocando danni alle imprese acquicole toscane operanti con gli impianti di maricoltura situati nell’intero areale marino antistante la costa toscana e con quelli a terra situati nell’area del golfo di Follonica e nell’area costiera di Orbetello-Ansedonia, stimabili come di seguito specificato:

DANNI CAUSATI DA LATTOCOCCOSI 2024-2025		
	DESCRIZIONE DANNO	TERRITORI INTERESSATI
	produzione: spigole, orate	Areale marino regionale – golfo di follonica , Orbetello Ansedonia
	Smaltimento carcasse	
	Mangimi medicati	
TOTALE DANNI LATTOCOCCOSI 2024-2025: euro 39.636.219,08		

- di chiedere al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste di porre in essere tutte le iniziative a favore degli imprenditori ittici, atte a risolvere le situazioni di crisi sopra evidenziate, con l’emanazione del Decreto che fissa lo stato di eccezionale avversità e che vengano fatte salve comunque in ogni caso l’attivazione delle misure di riduzione degli oneri previdenziali e assistenziali, l’agevolazione al credito anche attraverso le disponibilità e gli strumenti della Cassa Depositi e Prestiti, l’aumento della dotazione finanziaria del fondo di solidarietà nazionale;
- tenendo conto dei dati acquisiti dall’Associazione Piscicoltori Italiani, di individuare in particolare le aree dei territori colpite dall’evento assimilabile a calamità naturale dell’epizoozia inerente la diffusione della batteriosi “Lattococcosi” negli impianti di acquacoltura/maricoltura della Regione Toscana, verificatasi nel corso del 2024 e del 2025, come di seguito specificato:
Provincia di Livorno – Comune di Piombino (Golfo Follonica)
Provincia di Grosseto – Comuni di: Orbetello, Castiglione della Pescaia.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli art. 4, 5, 5 bis e 5 ter della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
Marco Ferretti

Il Direttore
Roberto Scalacci